

**COMUNE DI LONDA - Riqualificazione Paesaggistica e Valorizzazione Turistico-Culturale  
dell'area dell'invaso denominato "Lago di Londa". CIG 9086540205-CUP  
E98G19000030005**

(Riferimento normativo ex art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. 76 del 17 luglio 2020 convertito con  
L. 120/2020)

**2° VERBALE DI GARA**

L'anno 2022 (duemilaventidue) addì 25 (venticinque) del mese di **marzo** alle **ore 09,00** in Pontassieve presso il Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Via Tanzini n. 27, il Responsabile del procedimento Dott. Francesco Cammilli, alla presenza dei testimoni sig.ra Angela Rombenchi e Gino Becherini in servizio presso il C.U.A., riprende le operazioni di gara sospese il 14/03/2022 per l'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in sede di soccorso istruttorio e prosecuzione riguardo alla apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

Con AVVISO pubblicato ed inviato a tutti gli O.E. tramite la piattaforma START, in data 24/03/2022 è stato COMUNICATO l'ID per il collegamento da remoto alla piattaforma START per assistere alla seduta in data odierna.

Alla fase pubblica della gara, al momento non risultano collegati operatori economici.

Il verbale di gara n. 1 del 14.03.2022, relativo alla prima fase della verifica delle buste amministrative, si dà qui per richiamato integralmente.

Nel corso delle suddette operazioni e per le motivazioni espresse nel verbale di gara n.1, è risultato necessario attivare il soccorso istruttorio - ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 - nei confronti dei concorrenti **EUROSTRADE s.r.l.** e **SO.GE.MAR Costruzioni s.r.l.**

Entro il termine fissato per la presentazione delle integrazioni documentali e cioè entro il 23.03.2022, sono pervenute tramite la piattaforma START le seguenti integrazioni:

**1. EUROSTRADE s.r.l.:**

- appendice alla garanzia di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti pubblici che reca quale corretto intestatario il Comune di Londa;
- il D.G.U.E., Parte III, Sezione A, Motivi di esclusione (Articolo 80 del D. Lgs. 50/2016), Motivi legati a condanne penali, integrato delle dichiarazioni mancanti;

**2. SO.GE.MAR s.r.l.:** Certificazione ISO 14:001/2015, in corso di validità, che si ritiene idonea a giustificare l'entità della somma garantita dalla fidejussione presentata a corredo della documentazione amministrativa.

Tutta la documentazione integrativa acquisita risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara ed alla vigente normativa e i due concorrenti vengono ammessi alla successiva fase della gara.

Per il concorrente **ROSI LEOPOLDO S.P.A.** il sottoscritto RUP di gara, dopo approfondito esame delle dichiarazioni rese in sede di procedura, acquisito parere dal legale di fiducia, su indicazione espressa rimessa in data 22.03.2022 dalla stazione appaltante ha valutato che le stesse non possano comportare la esclusione dell'O.e. come da motivazioni sotto riportate:

-La Rosi Leopoldo S.p.A. nel DGUE dichiara: "in data 10 maggio 2021, è stata condannata per illecito amministrativo, nell'ambito di un procedimento ex d.lgs. n. 231/2001, "accertata la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo in relazione agli artt. 81 c.p., 25 co. 3, d.lgs. n. 231/2001 (capo KK) di Rosi Giordano per la Società Rosi Leopoldo s.p.a., in relazione al reato di corruzione per asservimento ...", procedimento RGNR 1208/2011, riferito a fattispecie di corruzione nei giudizi ordinario e immediato in appresso [...] In proposito, si fa presente che l'art. 80, co. 5, lett. f, d.lgs. n. 50/2016, stabilisce la causa ostativa allorché l'operatore economico sia "soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231". Va osservato che, ai sensi del combinato dell'art. 34 d.lgs. n. 231/2001 (rinvio alle norme del codice di procedura penale) e 650 c.p.p. (efficacia dei provvedimenti), le sentenze emesse ai sensi del d.lgs. n. 231/01 sono – come noto - esecutive solo quando irrevocabili, cioè una volta passate in giudicato (e al successivo presupposto della notifica prevista dall'art. 77 d.lgs. n. 231/01). [...] Per completezza, quanto esposto non ha, inoltre, rilevanza ai fini dell'art. 80), lett. c), rilevato che, fermo e assorbente che si tratterebbe di fatti comunque non rilevanti in quanto alquanto risalenti (l'art. 57 dir. 24/2014 UE, peraltro, prevede, per i gravi illeciti, un limite di rilevanza di 3 anni dal "fatto", qui trattandosi di condotte tra il 2007 e il 2012), non è possibile – ancor prima - che una fattispecie ex d.lgs. n. 31/2001, tipizzata dall'art. 80, lett. f), possa essere a sua volta valutata ai fini dell'art. 80, co. 5, lett. c) del Codice";

Considerato che la sentenza di condanna, di primo grado, emessa in data 10/05/2021 nei confronti della Rosi Leopoldo S.p.A., non assurge ad elemento tale da comportarne l'esclusione in quanto: ai sensi del combinato dell'art. 34 d.lgs. n. 231/2001 (rinvio alle norme del codice di procedura penale) e 650 c.p.p. (efficacia dei provvedimenti), le sentenze emesse ai sensi del d.lgs. n. 231/01 sono esecutive solo quando irrevocabili, cioè una volta passate in giudicato (e al successivo presupposto della notifica prevista dall'art. 77 d.lgs. n. 231/01). Non trattandosi di sentenza definitiva, ne consegue che non vi è, ad oggi, alcuna interdizione efficace, e che quindi l'Impresa non versa nella condizione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016;

Considerato che la suddetta sentenza di condanna non rileva neppure ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs 50 del 2016, in quanto l'impresa ha dato conto di aver adottato misure di dissociazione e self cleaning, con l'adozione del modello organizzativo di cui al D.lgs 231 del 2002 e con altre iniziative dalla stessa menzionate;

Ritenuto non ragionevole disporre oggi l'esclusione dell'Impresa per evitare la successiva risoluzione del contratto nell'eventualità in cui durante l'esecuzione dei lavori dovesse essere pronunciata una sentenza di condanna definitiva, così come previsto dall'art. 108, comma 2 del D.lgs 50 del 2016;

Ritenuto, a conferma di quanto sopra, che l'esclusione consisterebbe nella anticipazione degli effetti di un evento futuro ed incerto (la pronuncia di una sentenza di condanna definitiva) e che, per tale ragione, il Seggio di gara ritiene l'esclusione non ragionevole;

Considerato che, comunque, ove l'Impresa fosse condannata in via definitiva durante l'esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante avrebbe tutti gli strumenti per tutelarsi;

Il Seggio di gara, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene che quanto dichiarato dall'Impresa nel DGUE non sia tal da incidere sulla serietà ed affidabilità dell'Impresa che, pertanto, viene ammessa.

A conclusione delle operazioni di verifica e delle valutazioni di cui sopra risultano **ammesse alla fase successiva di gara:**

N.	Denominazione
1	EUROSTRADE SRL
2	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.
3	BIO COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO
4	COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO SRL
5	ROSI LEOPOLDO S.P.A.
6	LUDO APPALTI SRL
7	FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL

**Imprese NON AMMESSE : nessuna**

A conclusione delle operazioni di verifica risulta che TUTTE le Imprese hanno presentato regolare documentazione e pertanto vengono ammesse alla fase successiva di gara.

Il Responsabile del Procedimento di gara dispone:

- di approvare, mediante la specifica funzione tecnico-informatica, la documentazione amministrativa degli operatori economici sul sistema START.
- di provvedere alla pubblicazione delle ammissioni/esclusioni relative al presente appalto sul sito web profilo del committente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – sez. “Amministrazione trasparente” ed agli altri adempimenti previsti ai sensi dell'art. 76 comma 2bis del D.Lgs n. 50/2016.
- di comunicare l'esito della verifica amministrativa agli operatori economici partecipanti tramite la piattaforma START;

Alle ore 09,10 il R.U.P. di Gara sospende le operazioni di gara ed aggiorna la seduta pubblica per le ore 10,30 del giorno 25/03/2022 per l'apertura delle buste con l'offerta economica.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto

Verbale letto confermato e sottoscritto


Il Responsabile del Procedimento di Gara

Dott. Francesco Cammilli



I Testimoni:

Angela Rombenchi



Gino Becherini

